

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 35-664

**Legge regionale n. 30/1999. Legge regionale n. 23/2016. "Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova >. Approvazione dell'aggiornamento 2017". Modifica alla D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8195 del 11 ottobre 2024.**



Seduta N° 36

Adunanza 23 DICEMBRE 2024

Il giorno 23 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

**DGR 35-664/2024/XII**

**OGGETTO:**

Legge regionale n. 30/1999. Legge regionale n. 23/2016. "Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova <<Terzo Valico dei Giovi>>. Approvazione dell'aggiornamento 2017". Modifica alla D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8195 del 11 ottobre 2024.

A relazione di: Gallo, Gabusi, Bussalino

Premesso che la Giunta regionale con la deliberazione n. 1-5386 del 18 luglio 2017 ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 30/1999 e n. 23/2016, il Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", quale aggiornamento per l'anno 2017, prevedendo, tra l'altro, la seguente prescrizione:

*"Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del "Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma" presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. e Trasporti" ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, della D.G.R. n. 1-5386 del 18/07/2017".*

Preso atto che:

- per ottenere l'annullamento limitatamente alla prescrizione sopra riportata, il Consorzio COCIV, in qualità di contraente generale di RFI S.p.A. per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, il quale, con sentenza n. 829 del 11 dicembre 2020, respingeva il ricorso.

- successivamente, COCIV appellava avanti il Consiglio di Stato detta sentenza, contestando la legittimità della sopra citata prescrizione sotto i seguenti tre aspetti:

1. l'impossibilità per la Regione di introdurre una modifica sostanziale al progetto definitivo dell'opera, già approvato con delibera CIPE n. 80/2006, imponendo al COCIV di trasportare via ferro, anziché via gomma, un ingente quantitativo di terre e rocce, dal momento che una simile variante, incidendo sull'aspetto localizzativo dell'opera, avrebbero potuto essere autorizzata soltanto dallo stesso CIPE, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 169 del D.Lgs. n. 163/2006 (ex Codice dei Contratti pubblici);

2. la carenza di motivazione, nonché dei presupposti di fatto, per l'imposizione di una simile prescrizione nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Cave, dal momento che i tragitti di percorrenza tra i siti di estrazione/deposito e i cantieri del Terzo Valico si collocavano al di fuori dei percorsi stradali che avrebbero dovuto essere oggetto di rivisitazione nell'ambito del trasporto combinato ferro-gomma;

3. il difetto di istruttoria, in quanto l'Amministrazione non aveva tenuto conto delle problematiche progettuali e attuative del Piano di trasposto ferro-gomma, che in più occasioni erano state evidenziate dal COCIV;

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8195 del 11 ottobre 2024, accoglie il ricorso, ritenendo fondati i motivi di cui sopra, secondo le seguenti motivazioni:

a. le misure imposte (e non semplicemente richieste, secondo una impostazione riduttiva degli atti autoritativi adottati dalla Regione, che conferma l'incertezza e la carenza tecnica delle determinazioni stesse) hanno assunto rilievo sotto l'aspetto localizzativo e comportato altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato, con l'imposizione di nuovi oneri con particolare riguardo alla diversa modalità di trasporto imposta. Tali modificazioni avrebbero pertanto dovuto essere proposte ed approvate in sede di progettazione definitiva;

b. laddove la Regione ha invocato la raccomandazione contenuta nella delibera del CIPE n. 80/2006, secondo cui "per quanto concerne il Piano del Traffico si raccomanda al soggetto aggiudicatore di provvedere ad ogni ottimizzazione possibile concordando con le Amministrazioni anche eventuali limitazioni dei transiti ad orari prefissati, nel rispetto dei costi e tempi di esecuzione dell'opera", conferma l'erroneità della valutazione, atteso che con la determinazione impugnata non ha mutato solo orari e transiti ma la stessa modalità di trasporto, con evidenti conseguenze in termini di nuove aree e localizzazioni, nonché connessi oneri;

c. in generale, la creazione di nuovi cantieri ed il mutamento delle modalità e degli ambiti di trasporto, con modifica anche dell'attraversamento di zone abitate, avrebbe richiesto, fra l'altro: l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale ed una conseguente nuova valutazione di impatto ambientale, accompagnata dalla prevista fase di confronto con il territorio, in conformità alle norme vigenti; nuovi finanziamenti, indicati in misura non inferiore a 50 milioni di euro, fra cui le nuove aree logistiche, l'armamento ferroviario, l'occupazione di nuove aree; un impatto sul piano localizzativo, in quanto le nuove aree interessate dalla modifica si trovano fuori dal corridoio urbanistico individuato;

d. in definitiva, al di fuori delle modalità di approvazione dei progetti, la Regione ha introdotto una radicale modificazione delle previsioni del progetto già approvato in punto di trasporto dei materiali da scavo, imponendo di trasportare via ferro, anziché via gomma, una parte del quantitativo di terre e rocce; né, a supporto di tale rilevante modificazione, sono stati apportati i necessari elementi di approfondimento tecnico.

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8195 del 11 ottobre 2024, di modificare la D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, stabilendo di eliminare la prescrizione ivi contenuta e di seguito riportata:

*"Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del "Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma" presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione*

*del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. e Trasporti”.*

Vista la D.G.R. n. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le modifiche da questo disposte afferiscono a prescrizioni procedurali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per tutto quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

*delibera*

in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8195 del 11 ottobre 2024, di modificare la D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, stabilendo di eliminare la prescrizione ivi contenuta e di seguito riportata:

*“Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del “Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma” presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. e Trasporti”.*

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”